



Ania

Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici



A.S. 926 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

*Abstract dell'audizione del Presidente di ANIA,
Maria Bianca Farina*

ANIA esprime nel complesso una valutazione positiva sugli elementi chiave della manovra, pur con alcuni *caveat*.

In premessa, l'Associazione accoglie positivamente le misure volte al sostegno del potere di acquisto, che vanno dalla conferma della riduzione del cuneo fiscale al supporto dei nuclei familiari più numerosi, e in generale l'orientamento prudente che permea il disegno di legge.

Vanno nella giusta direzione anche le previsioni formulate per affiancare ai finanziamenti del PNRR gli investimenti privati, essenziali per stimolare la crescita dell'economia, in quanto necessaria per garantire lo sviluppo del Paese e la sostenibilità del debito.

Avviandosi verso l'analisi di dettaglio del disegno di legge, l'Associazione ha osservato anche il diretto collegamento logico tra la manovra e il primo decreto legislativo attuativo della riforma fiscale, che si propone di attuare alcuni dei profili maggiormente caratterizzanti la delega stessa, tra cui la revisione dell'IRPEF, e che contiene una revisione della tassazione sui redditi personali e del sistema di deduzioni e detrazioni.

ANIA ha evidenziato che la prevista decurtazione tout court dell'ammontare delle detrazioni dall'imposta lorda in una misura fissa pari a 260 euro per tutti i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, che coinvolge anche le detrazioni aventi ad oggetto la stipula di polizze contro il rischio calamitoso, va in senso contrario rispetto a uno dei principi fissati per l'attuazione della delega, cioè quello di favorire la propensione a stipulare tali coperture assicurative, e suggerisce quindi di correggere tale anomalia.

• Misure in materia di rischi catastrofali (articolo 24)

L'art. 24 definisce un sistema di copertura assicurativa obbligatoria dei danni prodotti da eventi catastrofali alle immobilizzazioni materiali delle imprese.

Da anni l'industria assicurativa sostiene l'importanza di ridurre il gap di protezione esistente in Italia rispetto ai principali Paesi europei e per questo ha sempre promosso la costituzione di una partnership pubblico-privata. L'articolo in oggetto concretizza tale orientamento in senso positivo, con l'auspicio che in futuro si possa estendere tale protezione anche alle persone fisiche e alle loro abitazioni.

La norma richiede tuttavia degli importanti correttivi proprio al fine di realizzare un sistema funzionale alle esigenze del Paese:

- 1) È necessario che la legge definisca - assieme con l'esposizione massima delle obbligazioni della SACE (fissata per i primi tre anni in 5 miliardi all'anno) - anche le modalità di determinazione dell'esposizione massima del settore privato, specificando come verrà gestito un danno che superi il complesso delle esposizioni massime del settore pubblico e del settore privato;
- 2) È importante precisare, prima dell'entrata in vigore delle norme in esame, molti dettagli delle coperture, come la chiara definizione degli eventi coperti, la determinazione dei valori assicurati, la ripartizione degli oneri tra proprietario e utilizzatore dei beni assicurati, etc;
- 3) L'impostazione del disegno di legge, che impone sanzioni severe alle imprese di assicurazione che non rispettino l'obbligo a contrarre, e sanzioni meno nette ed immediate agli imprenditori che eludano l'obbligo di assicurazione, non garantisce così una piena mutualità delle coperture. Per favorire l'adesione, potrebbe essere utile stabilire l'esonero integrale di queste coperture dall'imposta sui premi di assicurazione, che oggi presenta un'aliquota del 21,25%.
- 4) Per quanto riguarda l'obbligo a contrarre delle compagnie di assicurazione, si ritiene che la sua imposizione sia, in generale, una significativa limitazione della libera decisione dell'impresa e del corretto funzionamento della concorrenza di mercato. ANIA, quindi, auspica l'eliminazione tout court dello stesso o, quanto meno, la mitigazione delle sanzioni che appaiono sproporzionate e la previsione espressa della possibilità per l'impresa di assicurazione di poter rifiutare la conclusione del contratto qualora il rischio andasse a determinare il superamento della propria capacità di esposizione.

Il settore resta a disposizione di Governo e Parlamento per offrire la competenza tecnica e l'esperienza di mercato utili a pervenire a soluzioni di sistema efficaci e funzionanti.

• **Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita (articolo 25)**

L'art. 25 istituisce il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, volto a semplificare le procedure nel caso si dovesse realizzare in futuro un nuovo dissesto. Non sfugge infatti che tale decisione sia una diretta conseguenza della crisi di Eurovita, anche se nel caso specifico il senso di responsabilità delle cinque principali compagnie di assicurazione vita, supportate dalla liquidità offerta dalle banche distributrici, ha permesso di trovare una soluzione di mercato che ha salvaguardato assicurati e dipendenti.

ANIA ritiene positivo che il Fondo abbia natura privatistica e che alla sua contribuzione possano partecipare tutti gli operatori economici che svolgono un ruolo importante nella catena del valore.

Si ritiene tuttavia necessario riconsiderare l'importo della dotazione finanziaria, pari allo 0,5 per cento dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita, e cioè circa 4 miliardi. Tale ammontare sembra sovradimensionato, soprattutto considerando che la prestazione unitaria rimborsabile - che correttamente andrebbe riferita alla prestazione maturata - è di 100mila euro. Si ricorda, a titolo di confronto, che l'analogo fondo francese ha una dotazione di circa un decimo di tale cifra, mentre l'analogo fondo tedesco ha una dotazione di circa un quinto.

Le proposte dell'Associazione sono quindi:

- 1) di ridurre l'ammontare complessivo del Fondo, anche in ragione del rafforzamento dei requisiti di vigilanza introdotti negli anni recenti dal regime di Solvency II;
- 2) di differenziare la contribuzione tra le polizze di ramo III, per le quali all'assicurato è sostanzialmente dovuto il solo valore dei titoli sottostanti, e le altre polizze dove le prestazioni all'assicurato sono garantite;
- 3) di innalzare la quota di contributi che deve assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento (prevista attualmente al 50%).
- 4) di specificare che i versamenti sono dovuti a valere sul 2024, per evitare che debbano essere contabilizzati per il 2023;

5) di permettere alle compagnie assicurative di contribuire al Fondo anche utilizzando il credito d'imposta, a oggi non recuperato, generato dai versamenti pregressi dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita (c.d. "IRM"). L'ammontare di tale credito, nel corso degli anni, è salito infatti all'eclatante cifra di circa 9,5 miliardi di euro; poter impiegare tali importi per la contribuzione al Fondo consentirebbe alle compagnie di "rientrare" almeno di una parte di tale ingente ammontare anticipato all'Erario nel corso degli ultimi vent'anni.

• **Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green (articolo 55)**

L'art. 55 reca una nuova forma di garanzia offerta dalla SACE, denominata nella relazione tecnica "Garanzia Archimede", gestita da SACE S.p.A. in favore di imprese, diverse dalle PMI e dalle imprese in difficoltà, volta a supportare gli investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, in particolare nei settori nei quali è presente un "fallimento, anche parziale, del mercato".

L'estensione della possibilità di rilasciare garanzie ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili anche di rango subordinato, rappresenta la grande novità del provvedimento, che l'Associazione valuta molto positivamente.

La possibilità di rilasciare le garanzie anche a imprese di assicurazione abilitate al ramo credito e cauzioni potrebbe, inoltre, essere l'occasione per pervenire ad una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali.¹

ANIA suggerisce due modifiche alla norma:

- 1) prevedendo esplicitamente che i sottoscrittori degli strumenti possano essere fondi, OICR e altri investitori istituzionali, tipici canali di investimento delle imprese di assicurazione;
- 2) includendo tra gli strumenti ammissibili l'equity o il quasi-equity, strumenti

¹ In particolare, ANIA suggerisce di integrare il testo prevedendo che, al fine di supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali nelle gare del PNRR, le stazioni appaltanti richiedano la prestazione di cauzioni conformi a quelle previste dagli schemi di cui al Decreto MISE, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 117, co. 12 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

che spesso meglio si prestano ad investimenti di lungo periodo come quelli infrastrutturali.

Infine, un punto fondamentale e di carattere generale riguarda il costo della garanzia rilasciata dalla società SACE S.p.A. L'articolo specifica chiaramente che si debba trattare di una garanzia a mercato; tuttavia, è difficile immaginare che una garanzia a prezzi di mercato possa risolvere un problema di "fallimento di mercato". Si tratterebbe quindi di prevedere - per casi specifici e ben identificati - la possibilità di operare in regime di "aiuti di Stato", previa notifica.

• **Misure in materia di lavoro**

L'Associazione valuta, nel suo complesso, in maniera positiva le misure in materia di lavoro, in quanto tendono a dare una risposta immediata per alleviare i lavoratori e le imprese dal peso causato dall'attuale crisi economica.

ANIA continua a sostenere che, per accompagnare la ripresa economica e, soprattutto, l'occupazione, occorrerebbe limitare le agevolazioni contributive a poche tipologie di assunzioni già esistenti (in primis, l'apprendistato) e, al contempo, rendere strutturali e universali (cioè applicabili a tutti i settori merceologici) quelle che sono state maggiormente fruite dalle imprese nel corso di questi ultimi anni (es. assunzioni di giovani under 36 e di donne svantaggiate).

Sul fronte pensionistico, ANIA rileva che, rispetto all'attuale normativa, non viene resa più semplice la possibilità di trovare un canale per il pensionamento anticipato. Per compensare tale mancanza andrebbero quindi agevolati i percorsi di uscita anticipata inseriti all'interno dei fondi di solidarietà bilaterali di settore.

Resta vivo, in ogni caso, l'auspicio che siano promosse norme volte ad aumentare la partecipazione dei lavoratori alla previdenza complementare e a rafforzare la protezione delle persone nel campo della sanità integrativa e della non autosufficienza.